

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 14 maggio 2019, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori Giarrusso, Accoto, Auddino, Campagna, Castellone, Castiello, Coltorti, Corbetta, Corrado, Croatti, Dessì, Di Girolamo, Di Micco, Di Nicola, Evangelista, Ferrara, Giroto, Guidolin, Lannutti, Lanzi, Leone, Lupo, Marinello, Minnino, Mollame, Montavecchi, Moronese, Pacifico, Marco Pellegrini, Piarulli, Giuseppe Pisani, Puglia, Riccardi, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Russo, Santillo, Trentacoste, Vaccaro, Vannin, Vono, Giannuzzi, Patuanelli, Romeo e Pillon, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso

Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico-mafioso*). – Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associa-

zione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

IL PRESIDENTE

